

Luigino Bottini

Dottore Commercialista – Revisore Legale

info@luiginobottini.com - www.luiginobottini.com



Contitalia S.r.l.

Centro Elaborazione Dati ed Elaborazione Paghe per conto terzi.

Via Nino Bixio 18/4 – Chiavari (Ge) – Tel. 0185.322469 - Fax 0185.313184

Via Strada Privata n. 2/A - Santa Maria del Taro - Tornolo (Pr)- Tel. 0525.80100

Circolare informativa 47/2020.

Chiavari, 28 dicembre 2020.

Ai gentili Clienti

<p>FATTURA ELETTRONICA NUOVO TRACCIATO XML IN VIGORE DA GENNAIO 2021</p>

La fatturazione elettronica, dal primo gennaio 2021 cambia radicalmente il proprio tracciato xml delle e-fatture.

L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate è di ricevere sempre più dati dettagliati e completi, utili a supportare l'avvio della dichiarazione precompilata per le partite IVA. Pertanto è possibile considerarlo un restyling completo della fattura elettronica, tanto è vero che viene chiamata "fattura elettronica evoluta".

Il restyling completo messo in atto per la fattura elettronica, si prepara ad essere il primo degli elementi utili all'Agenzia delle Entrate per la predisposizione delle bozze di dichiarazioni precompilate per professionisti ed imprese.

Le nuove specifiche introducono anche i nuovi codici "TipoDocumento" e "NaturaOperazione", utili per individuare alcune casistiche specifiche.

Fattura elettronica, novità dal 1° ottobre 2020: tracciato e specifiche tecniche, ecco cosa cambia

La versione 1.6.1 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica cambia sostanzialmente il tracciato XML vigente, introducendo nuove tipologie di documenti, nuovi codici di natura ed informazioni più dettagliate. Passaggio reso necessario per poter recepire le istanze degli operatori ed associazioni di categoria, ma anche per rendere più fattibile l'operazione della precompilata per le partite IVA a partire dal 2021.

Prima di analizzare cosa cambia ed alcune delle principali **novità**, riportiamo di seguito le modifiche apportate con le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica dell'Agenzia delle Entrate:

- Variato lo schema XSD della fattura ordinaria con:
 - introduzione del nuovo attribuite “SistemaEmittente”;
 - modifica del numero di occorrenze di DatiRitenuta;
 - modifica del type di Importo in ScontoMaggiorazioneType;
 - modifica della enumeration di CausalePagamentoType, TipoDocumentoType, TipoRitenutaType, NaturaType e ModalitaPagamentoType;
 - modificato il campo complesso DatiBollo con introduzione dell'opzionalità per l'elemento ImportoBollo non più obbligatorio;
 - introduzione del tipo String35LatinExtType;
 - modifica della definizione di EmailType.
- Variato lo schema XSD della fattura semplificata con:
 - introduzione del nuovo attribute “SistemaEmittente”;
 - introduzione del campo “BolloVirtuale” e del type BolloVirtualeType;
 - modifica della enumeration di NaturaType;
 - modifica della definizione di EmailType.

- Variato lo schema XSD dati fatture trasfrontaliere con:
 - modifica della enumeration di NaturaType;
 - Modificata la descrizione dell'errore 00420 sulle fatture.
- Introdotti nuovi controlli sulle fatture con codici 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474.
- Modificati i criteri di controllo per gli errori 00404 e 00409 sulle fatture.
- Modificata la descrizione dell'errore 00400 sui dati fattura.
- Introdotti nuovi controlli sui dati fattura con codici 00321, 00325 e 00448.

**FATTURA ELETTRONICA, NEL NUOVO TRACCIATO XML 2020 CODICI
NATURA DETTAGLIATI PER L'AVVIO DELLE PRECOMPILATE IVA**

Sono i **nuovi codici natura** uno degli elementi che consentiranno all'Agenzia delle Entrate di predisporre le dichiarazioni precompilate IVA.

Dal 1° gennaio 2021 partirà infatti il servizio sperimentale di predisposizione delle bozze dei **registri IVA** e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Il servizio sarà predisposto anche mediante i dati delle fatture elettroniche trasmesse al SdI. Dal 1° gennaio 2021 vengono introdotti nuovi codici natura che consentiranno di evidenziare nel file XML della fattura i casi di esenzione o non imponibilità IVA.

Il codice N2 si scinde in:

- N2.1: non soggette ad IVA ai sensi degli artt. Da 7 a 7-septies del DPR 633/72;
- N2.2: non soggette – altri casi.

Il codice N3 invece viene suddiviso in ulteriori specifici fattispecie relative ad operazioni non imponibili:

- N3.1 non imponibili – esportazioni;
- N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;

- N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino;
- N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond.

Anche il codice N6 relativo alle operazioni in reverse charge viene dettagliato in base alla specifica operazione:

- N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro;
- N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9 inversione contabile – altri casi.

FATTURA ELETTRONICA, NUOVI CODICI “TIPODOCUMENTO”
--

Nelle nuove specifiche tecniche aumentano anche le tipologie di documenti che sarà possibile trasmettere al SdI. Nascono **nuovi codici “TipoDocumento”**, tra cui quello relativo ai documenti per le operazioni verso operatori esteri.

Accanto al codice TD01, da utilizzare per l’invio delle fatture estere, debuttano anche i seguenti codici:

- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari;

- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72.

La possibilità di inviare le integrazioni e le autofatture consentirà di superare l'invio dell'esterometro.

Lo studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Dott. Luigino Bottini